



## PROVINCIA DI BRINDISI

### REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE ED UTILIZZO DELLO STEMMA DELLA PROVINCIA

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 22 del \_\_\_\_\_

*22/05/14*

## **Art. 1 – Finalità**

Con il presente Regolamento sono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Provincia di Brindisi.

## **Art. 2 - Definizione di patrocinio**

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte della Provincia verso iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, per i contenuti e gli obiettivi da realizzare, in tutto o in parte, sul territorio provinciale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il patrocinio non deve comportare alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio provinciale purché finalizzate a promuovere il territorio stesso e la sua comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento provinciale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

Possono essere beneficiari del patrocinio:

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e società di capitali o di persone, che non perseguano, per l'evento specifico, alcun fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (quali inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, facebook, siti web ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma della Provincia.

Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ed altro).

## **Art. 4 - Casi eccezionali**

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, da motivare adeguatamente il patrocinio della Provincia di Brindisi può essere concesso per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Provincia in modo rilevante ed incisivo.

## **Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio**

Attraverso la concessione del Patrocinio, la Provincia favorisce la realizzazione, sul proprio territorio, di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura della Provincia, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale, della legalità, della trasparenza, dell'inclusione sociale, del rispetto dell'ambiente e delle pari opportunità;

- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di

promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;

- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche per il benessere della collettività.

#### **Art. 6 - Concessione del patrocinio**

Il patrocinio della Provincia può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5, qualora questi abbiano un valore ed una rilevanza pubblica.

Il Presidente concede con proprio atto il patrocinio e dispone che sia comunicato agli interessati.

Il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine della Provincia, unitamente alla dizione "*Con il patrocinio della Provincia di Brindisi*", eventualmente integrata con l'indicazione del Servizio competente.

Il patrocinio concesso è riferito esclusivamente alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non deve comportare spese a carico del bilancio dell'Ente né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo organizzativo (quale l'uso gratuito di sale provinciali).

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Provinciale e dello Stato.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dalla Provincia di Brindisi, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

La Provincia può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione, sui valori cui la stessa s'ispira e rispetto alle finalità dalla stessa perseguite in base alla sua missione istituzionale fatta salva l'azione per danno all'immagine causato dal cattivo uso degli strumenti comunicativi o dalle modalità di svolgimento dell'evento che incida negativamente sull'immagine dell'Amministrazione.

#### **Art. 7 - Criteri per la concessione**

Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche della Provincia di Brindisi;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale dell'iniziativa;
- c) il legame dell'evento con le tradizioni locali;
- d) la rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;

- e) la significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- f) la collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche e/o private.

#### **Art. 8 Esclusioni**

Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni:

- a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Provinciale;
- b. dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro e che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche indiretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- c. che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni sindacali o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
- d. per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali della Provincia ed i valori cui la stessa s'ispira, nonché contrarie alla morale pubblica ed al comune senso del pudore.

#### **Art. 9 - Utilizzo dello stemma provinciale**

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Provincia di Brindisi negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione provinciale.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

La Provincia si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa, e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma della Provincia per fini commerciali, politici e sindacali, oltretutto per propagande contrarie ai valori fondamentali delle libertà e dei principi costituzionali.

#### **Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande**

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Provincia, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma, 30 giorni prima dalla data di svolgimento dell'evento da patrocinare.

La domanda è redatta con una lettera, debitamente datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto che presenta l'istanza di patrocinio, indirizzata al Presidente della Provincia di Brindisi, nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta del patrocinio.

Detta lettera deve essere redatta, preferibilmente, secondo il modello di richiesta di patrocinio della Provincia di Brindisi all'uopo predisposto e scaricabile dal sito internet [www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it)

Il modulo di richiesta del patrocinio deve essere compilato in tutte le sue parti:

- descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;
- motivazione e obiettivi dell'iniziativa e suo impatto potenziale;
- programma di massima dell'iniziativa (data, orari, elenco dei relatori e partecipanti e le istituzioni o soggetti che essi rappresentano);
- indicazione degli altri soggetti pubblici e privati cui l'organizzatore dell'iniziativa ha domandato o intende domandare il patrocinio per l'iniziativa;

- indicazione degli altri soggetti pubblici e privati che l'organizzatore dell'iniziativa ha coinvolto o intende coinvolgere a vario titolo nell'iniziativa;
- principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La domanda può essere consegnata direttamente, oppure inviata tramite posta ordinaria o posta PEC all'Ufficio Protocollo della Provincia di Brindisi.

Il Presidente, valutata la documentazione pervenuta, decide insindacabilmente, se concedere il patrocinio all'iniziativa. In caso di decisione positiva da parte del Presidente, si trasmette al richiedente una comunicazione formale di concessione del patrocinio.

#### **Art. 11 - Istruttoria della pratica**

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio è emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato può pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web della Provincia di Brindisi.

L'istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente, è istruita dal Servizio provinciale competente in relazione all'oggetto dell'evento da patrocinare. Il Dirigente competente, al termine della sua preliminare istruttoria, esprime obbligatoriamente in calce all'istanza il proprio motivato parere entro 7 giorni.

Il Presidente, visto il parere, emette il provvedimento formale a suo finale ed insindacabile giudizio.

#### **Art. 12 – Sanzioni**

L'uso improprio ed indecoroso dello stemma della Provincia comporta l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative/manifestazioni.

L'uso dello stemma della Provincia per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che si tratti di cose o attività della Provincia e/alla stessa riferibili, è perseguito nelle forme di legge, anche con eventuale denuncia in sede penale, se ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicità**

Il Regolamento è pubblicato all'Albo on line per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Regolamento stesso è pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Brindisi [www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it).